

L'IMPORTATORE/ACQUIRENTE SI IMPEGNA A RISPETTARE:

- (1) L'[importatore/acquirente] non vende, esporta o riesporta, direttamente o indirettamente, verso la Federazione russa o per uso nella Federazione Russa beni forniti nell'ambito del presente accordo o ad esso collegati che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, di qualsiasi altra disposizione del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), o della Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
- (2) L'[importatore/acquirente] non vende, esporta o riesporta, direttamente o indirettamente, verso la Bielorussia o per uso nella Bielorussia beni forniti nell'ambito del presente accordo o ad esso collegati che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 octies del Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio, di qualsiasi altra disposizione del Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio o del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), o della Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
- (3) L'[Importatore/Acquirente] si impegna al massimo per garantire che lo scopo dei paragrafi (1) e (2) non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
- (4) L'[importatore/acquirente] istituisce e mantiene un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo dei paragrafi (1) e (2).
- (5) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2), (3) o (4) costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente Accordo, e l'[Esportatore/Venditore] avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo.
 - (i) la risoluzione del presente Accordo; e
 - (ii) una penale pari al 10 % del valore totale del presente Accordo o del prezzo delle merci esportate, se superiore.
- (6) L'[Importatore/Acquirente] informerà immediatamente l'[Esportatore/Venditore] di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi (1), (2), (3) o (4) incluse eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dei paragrafi (1) e (2). L'[Importatore/Acquirente] mette a disposizione dell'[Esportatore/Venditore] le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2), (3) o (4) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.